



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 36 del 19 giugno 2013

OGGETTO n. 10	Approvazione del Regolamento di attuazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241
----------------------	--

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Dott.ssa Simonetta Silvestri

Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri



Comitato regionale per le comunicazioni

IL COMITATO

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante *%Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, approvato con legge regionale 16.04.2005, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

VISTA la legge regionale 12.06.2007, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni recante *%Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale*;

VISTA la legge regionale 11.01.2000, n. 3, recante *%Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni*;

VISTO il D.Lgs. n. 30.03.2001, n. 165, recante *%Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO che il Corecom Umbria è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e assicura a livello territoriale le funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni;

CONSIDERATO che, per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi in favore di privati, enti pubblici e privati, enti di promozione, associazioni, fondazioni e altre istituzioni dotate di personalità giuridica, nonché istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione, per progetti, attività ed iniziative di cui all'art. 27, della legge regionale n. 3/2000, e di cui all'art. 25, comma 1,2,3, della medesima legge, svolte dagli *%enti* in via continuativa nel corso dell'anno o per attività di tipo occasionale, o per singoli progetti nell'ambito del territorio regionale;

VISTO che, il Consiglio regionale dell'Umbria non ha approvato un apposito Regolamento in materia;

RITENUTO di dover disciplinare ai sensi dell'art. 12, della Legge 07.08.1990, n. 241, i criteri generali cui il Comitato Regionale per la Comunicazioni deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e patrimoniali su richiesta di soggetti pubblici o privati, non diversamente disciplinati da norme di legge o di regolamento, nonché da atti e programmi comunitari;

A voti unanimi espressi nei modi di legge



Regione Umbria

Consiglio Regionale



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per la concessione di vantaggi economici, ex art. 12, L.241/90 e s.m.i. non diversamente disciplinati, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Comitato Regionale per le Comunicazioni, di adottare gli atti successivi per gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione.

L'estensore Dott.ssa Simonetta Silvestri



Comitato regionale per le comunicazioni

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI EX ART. 12 LEGGE 241/90 E S.M.I.

**ART. 1
GENERALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche ai sensi dell'art. 12, della L. 241/90, da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, enti pubblici e privati, enti di promozione, fondazioni, istituti di ricerca ed università, per quanto attiene le attività di cui alla legge regionale n. 3/2000 e la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate, sottoscritta dal Corecom Umbria, dall'Agcom e dalla Regione Umbria.

**ART. 2
SETTORE DI INTERVENTO**

1. Ai fini di cui all'art. 1, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, può intervenire specificatamente a sostegno di progetti, attività e di iniziative che riguardano:

- a) attività di vigilanza e monitoraggio;
- b) attività inerenti il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- c) attività di formazione, studio e ricerca, nei temi di interesse del settore delle telecomunicazioni e dell'informazione locale e regionale;
- d) attività di sensibilizzazione, comunicazione e promozione per la diffusione e la divulgazione dei contenuti nelle materie di competenza;
- e) promozione, sostegno e valorizzazione di attività e di iniziative nel campo dell'informazione e della comunicazione;
- f) valorizzazione di iniziative educative, sociali e culturali, in riferimento a temi di rilevanza sociale nell'ambito dell'informazione e della comunicazione;
- e) promozione e valorizzazione di iniziative per la realizzazione di progetti innovativi nel settore delle nuove tecnologie della comunicazione.

**ART. 3
NATURA DEGLI INTERVENTI**

1. Gli interventi del Comitato regionale per le comunicazioni, nei settori di cui al precedente articolo, si distinguono in:

- a) contributi a enti, associazioni, altri organismi senza fini di lucro, istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione, che esercitano prevalentemente la loro attività con iniziative specifiche di particolare interesse;
- b) contributi ad istituti, fondazioni, organismi ed enti di ricerca, università per progetti, attività e singole iniziative, conformi ai programmi e agli obiettivi generali e settoriali del Comitato Regionale per le Comunicazioni;
- c) contributi e altri vantaggi economici concessi in conseguenza di rapporti convenzionali ed accordi, bandi di concorso con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti.

**ART. 4
DOMANDE DI INTERVENTO**

1. Le domande degli interessati sono prodotte in carta semplice, devono contenere le esatte generalità del richiedente o indicare il rappresentante dell'ente od associazione.

2. Alla domanda devono essere allegate:

- una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche del progetto, dell'attività o iniziativa che si intende intraprendere, indicante la data di svolgimento e la richiesta di contributo, le finalità e gli obiettivi, il piano dei costi, suddiviso analiticamente per voci;
- copia del codice fiscale dell'ente e partita iva, se richiesta dalla normativa vigente;
- intestazione e numero del conto corrente bancario e sede di riferimento;



Comitato regionale per le comunicazioni

- atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, ove esista;
 - certificato di iscrizione, ove esista, alla camera di commercio;
 - tutte le notizie ed informazioni eventualmente richieste ad integrazione ed utili ai fini di una corretta e trasparente valutazione della domanda.
3. Entro 60 giorni dalla data di arrivo della domanda, il richiedente verrà informato se la stessa è stata accolta, ammessa a contributo e, in caso affermativo, dell'entità del medesimo.

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni stabilisce l'entità del proprio intervento in base a:
- a) livello di interesse e la conformità con il programma di attività annuale del Comitato Regionale per le Comunicazioni e relativamente alla gestione delle attività proprie e delegate;
 - b) valore dell'iniziativa mediante valutazione del suo interesse pubblico complessivo dal punto di vista culturale, scientifico, economico e sociale;
 - c) natura dell'apporto del richiedente, anche in termini di cofinanziamento del contributo richiesto;
 - d) coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori di intervento e idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

ART. 6

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il richiedente, ammesso a contributo con deliberazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni, è tenuto a realizzare l'iniziativa conformemente al programma allegato alla domanda e approvato dal Comitato.
2. Qualora l'iniziativa, a seguito di apposita verifica da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni, avesse parziale o nulla realizzazione, se ne dovrà deliberare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato, o la sua revoca.
3. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni, in sede di approvazione del contributo, può indicare particolari modalità per la realizzazione del progetto, attività ed iniziative.

ART. 7

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo, è subordinata alla comunicazione dell'avvio del progetto, attività o iniziativa e alla presentazione di una relazione tecnica finale, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.
2. Possono essere effettuate anticipazioni al richiedente, all'avvio del progetto, sull'ammontare del contributo complessivo, anche fino a 2/3 dello stesso, su motivata richiesta da parte del richiedente.

ART. 10

CONCLUSIONI

1. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento, deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione di cui all'art. 3, ai sensi del secondo comma dell'art. 12, della Legge 241/1990 e s.m.i.